

42898/08

1

N. 21745/2008 Reg. G.  
P.U. del 24.10.2008



Sent. N. 2169

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
III SEZIONE PENALE



composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Ernesto Lupo  
Consigliere “ Alfredo Maria Lombardi  
“ Aldo Fiale  
“ Margherita Marmo  
“ Silvio Amoresano



FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Paolo Mensurini)

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. Ciriaco Forgione, difensore di fiducia di Cracchiolo Lorenzo, n. a Terrasini il 4.3.1937, avverso la sentenza in data 4.2.2008 della Corte di Appello di Roma, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Roma in data 27.9.2005, venne condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed € 600,00 di multa, quale colpevole del reato: c) di cui all'art. 349, commi primo e secondo, c.p..

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore, Avv. Ciriaco Forgione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Cracchiolo Lorenzo in ordine al reato: c) di cui all'art. 349, commi primo e secondo, c.p., ascrittogli per avere violato i sigilli apposti dall'autorità ad un manufatto di cui era stato nominato custode, proseguendo l'illecita attività edilizia.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva, tra l'altro, contestato l'affermazione di colpevolezza in ordine a detto reato

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 190 e 495 c.p.p.

Si osserva che nel corso del dibattimento di primo grado la difesa dell'imputato aveva prodotto varia documentazione di cui due visure della C.C.I.A.A. ed un nulla osta tecnico sanitario del Comune di Roma rilasciati alla S.r.l. Cracchiolo, nonché chiesto l'escussione di Cracchiolo Antonio, quale teste già indicato dalla difesa, il tutto diretto a provare che, a seguito della cessione della ditta individuale dell'imputato, nella gestione dell'officina ubicata nel capannone al quale erano stati apposti i sigilli era subentrata la predetta società Cracchiolo S.r.l., che pertanto deteneva l'immobile allorché era stata constatata la violazione dei sigilli; che il giudice di primo grado, con ordinanza emessa sulla base di una motivazione meramente apparente, aveva rigettato la richiesta di ammissione del teste indicato a discarico, la cui escussione era finalizzata a provare l'estraneità dell'imputato al delitto di violazione dei sigilli, sia in quanto non più titolare della ditta individuale e sia per averne dimesso il possesso in epoca antecedente all'accertata violazione dei sigilli.

Si deduce, quindi, che la predetta ordinanza era stata impugnata con l'atto di appello, con il quale era stata anche chiesta la riapertura del dibattimento per escutere il teste indicato; che la corte territoriale non ha provveduto su tale richiesta e la sentenza impugnata omissa di indicare le ragioni del rigetto della medesima.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza con riferimento all'affermazione della colpevolezza dell'imputato.

Si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di colpevolezza del Cracchiolo, addebitandogli la violazione del dovere di vigilanza sull'immobile derivante dalla sua qualità di custode dello stesso; che, però, detta vigilanza non poteva essere esercitata dopo che l'imputato aveva dismesso la detenzione dell'immobile, come è dimostrato dal fatto che in sede di accertamento della violazione dei sigilli venne trovato sul posto Cracchiolo Antonino, legale rappresentante della Cracchiolo S.r.l. che era subentrata nella gestione dell'officina

Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 164 c.p., nonché mancanza di motivazione della sentenza.

Premesso che il Cracchiolo aveva riportato, oltre venticinque anni prima, due condanne per abusi edilizi con il beneficio della sospensione condizionale della pena, si censura la mancata concessione di detto beneficio da parte della corte territoriale e la carenza di motivazione della sentenza in ordine al diniego dello stesso.

Il ricorso non è fondato.

In tema di violazione dei sigilli questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta, e non può

sottrarsi a tale obbligo, se non adducendo oggettive ragioni di impedimento, nonché chiedendo di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza. ( cfr. sez. III, 200002989, Carogna, RV 215767; conf. sez. VI, 199304815, Pistillo, RV 194548; sez. III, 200426848, Collettini, RV 229463)

Inoltre è stato altresì precisato che *“Qualora venga riscontrata la violazione dei sigilli, di essa risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale aveva il dovere giuridico di impedire che il fatto si verificasse. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, ed incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia.”* (cit. sez. III, 200002989, Carogna, RV 215768)

Orbene, la sentenza impugnata, in applicazione degli enunciati principi di diritto, ha correttamente confermato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato, in base al rilievo che in ogni caso questi aveva violato il dovere di vigilanza sull'immobile derivante dalla nomina di custode dello stesso.

Alla luce di tale assorbente elemento di valutazione risulta pertanto del tutto coerente ed esaustivo il giudizio espresso dai giudici di merito in ordine al carattere generico delle censure formulate dall'appellante, nonché implicitamente degli elementi di prova dei quali è stata reiterata la richiesta di ammissione in appello, in quanto non idonei ad incidere sul fondamento giuridico dal quale è stato desunto il giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Si palesa, infatti, irrilevante la circostanza che l'immobile non fosse più nella detenzione dell'imputato, non ostando tale fatto all'esercizio del dovere di vigilanza e incombendo sul medesimo imputato l'onere di chiedere di essere sostituito, se non era più in grado di esercitare la custodia dell'immobile.

Anche l'ultimo motivo di gravame è infondato.

La sentenza impugnata risulta puntualmente motivata in ordine al diniego dei benefici richiesti, essendo fondata la statuizione sul punto su una prognosi negativa in considerazione dei suoi precedenti specifici; motivazione, che si sottrae alla censura formulata nel motivo di gravame.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.


Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24.10.2008.

**IL PRESIDENTE**



**IL CONSIGLIERE RELATORE**

